

COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TRASMISSIONE VIA E-MAIL

Ferrara, 16/01/2020

**Agli Ordini e Collegi Professionali
della Provincia di Ferrara**

Ordine degli Architetti P.P.C
segreteria@ordinearchitetti.fe.it

Ordine degli Ingegneri
info@ordingfe.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati
segreteria@collegiogeometri.fe.it

Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
segreteria@peritindustriali.ferrara.it


Ordine Dottori Agronomi e Forestali
segreteriafe@agronomiforestali-rer.it

**E a tutti i dipendenti
del Servizio Qualità Edilizia SUE SUAP e Pianificazione Territoriale
del Comune di Ferrara**

Oggetto: **Comunicazione ad integrazione e rettifica di precedente nota informativa P.G. 138930 del 07/11/2019 riguardante adempimenti per la presentazione dei progetti esecutivi delle strutture**

In riferimento alla comunicazione di cui al P.G. 138930 del 07/11/2019 trasmessa da parte del Servizio Qualità Edilizia del Comune di Ferrara, con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'art. 65, comma 1, aggiornato con le modifiche di cui alla Legge 55/2019 riguardanti la Denuncia dei Lavori del costruttore, si comunica quanto segue.

Richiamando anche le premesse già riportate nella precedente nota, si sottolinea nuovamente che la riscrittura dell'art. 65 con le modifiche apportate dal DL 32/2019 "Sblocca-Cantieri" appare poco chiara, lasciando adito a dubbi circa il corretto ambito di applicazione, ed in particolare in merito alla necessità di presentazione della suddetta Denuncia dei Lavori per interventi eseguiti con tutti i materiali contemplati dalle norme tecniche per le costruzioni o, diversamente, all'obbligatorietà della stessa esclusivamente per opere in c.a., c.a.p. e metalliche come sempre proceduto anche anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L. 32/2019.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Pertanto, considerato quanto segue:

- che, in primis, la nuova scrittura della norma in merito all'ambito di applicazione del comma 1 dell'art. 65 aggiornato dal D.L. 32/2019, è soggetta ad oggettiva indeterminatezza riscontrata e manifestata sia dai professionisti che dalle pubbliche amministrazioni;
- che il Decreto "Sblocca-Cantieri" appare comunque volto a semplificare e snellire la gestione amministrativa e burocratica legata all'attività edilizia, anche considerate le ulteriori modifiche apportate all'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 da parte del D.L. n. 123 del 24/10/2019. In proposito si pone in evidenza che l'art. 9-quater del D.L. 24/10/2019, n. 123 (convertito in legge dalla L. 12/12/2019, n. 156, pubblicata sulla G.U. 23/12/2019, n. 300), ha ulteriormente modificato le definizioni degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, a sua volta introdotto dal D.L. 32/2019 c.d. "Sblocca-Cantieri, modificando i numeri 2 e 3 della lettera a) del comma 1 del citato art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, al fine di stabilire che i corrispondenti interventi non costituiscono "interventi rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità se effettuati nelle località sismiche a bassa sismicità (zone 3 e 4). In sostanza, la modifica in esame appare finalizzata ad escludere la previa autorizzazione scritta per gli interventi nelle zone a bassa sismicità;
- che spetta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, definire opportune linee guida per l'individuazione degli interventi da far rientrare in ciascuna delle categorie di interventi e che nelle more dell'emanazione delle linee guida in commento, le Regioni possono, in alternativa, confermare le disposizioni previgenti, oppure dotarsi di apposite elencazioni temporanee che verranno poi superate al momento dell'emanazione delle linee guida, cui le Regioni stesse dovranno adeguarsi;
- che la Regione Emilia-Romagna, ad oggi, ha deliberato la conferma degli elenchi previgenti con D.G.R. n. 828 del 31/05/2019 e integrazione alla stessa con D.G.R. n. 924 del 05/06/2019.

Tutto ciò premesso e considerato, ad integrazione e rettifica di quanto comunicato precedentemente con la nota P.G. 138930 del 07/11/2019, nell'attesa di eventuali ulteriori disposizioni/chiarimenti sulla norma statale, nonché eventuali pronunciamenti della Regione Emilia-Romagna, con la presente si comunica che:

- si ritiene ragionevole che da parte degli uffici di questo Servizio del Comune di Ferrara non venga richiesta obbligatoriamente la presentazione della Denuncia dei Lavori (art. 65 D.P.R. 380/01) nei casi diversi dalle opere in c.a., c.a.p. e metalliche come definite all'art. 53 del D.P.R. 380/2001 ed s.m.i.
- in riferimento alle modifiche apportate dal D.L. 123/2019 all'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, si continueranno ad applicare le disposizioni della L.R. n. 19/2008, nonché della D.G.R. n. 828 del 31/05/2019 e D.G.R. n. 924 del 05/06/2019 attualmente vigenti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del
Settore Governo del Territorio
Arch. Fabrizio Magnani
(originale firmato digitalmente)